



TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Presidente del Tribunale, Dott. B. Gilotta,

letta l'istanza in data 13/09/2011 con la quale la società IL s.p.a. ha richiesto la nomina del professionista attestatore del piano previsto dall'art. 67 c. 3 lett. d) l.f.;

ritenuto che il legislatore abbia unicamente fornito una disciplina indiretta del piano attestato, nel senso che – ferma la sua rilevanza e natura esclusivamente privatistica e negoziale – al fine di

incentivare le forme contrattuali di superamento della crisi d'impresa i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del medesimo sono da intendersi esentate dalla revocatoria, in forza del richiamato art. 67 l.f.;

tale posizione appare sostenuta dalla giurisprudenza e dottrina assolutamente prevalente:

“Il richiamo contenuto nell'articolo 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare all'art. 2501 bis, comma 4, codice civile concerne esclusivamente la relazione attestativa e non altri diversi profili, quali la

procedura di nomina del professionista che dovrà svolgere la verifica di veridicità e formulare il giudizio di ragionevolezza. Sotto il profilo sistematico, del resto, risulta evidente come, riferendosi la figura del piano attestato a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale, ossia sulla base aziendale di contratti per la soluzione della crisi di impresa, la nomina del professionista che deve attestare la ragionevolezza del piano di risanamento non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti della operazione aziendale e contrattuale” (Tribunale Roma 23 febbraio 2011);

nello stesso senso, in precedenza, Trib. Vicenza, 04/06/2009, secondo cui “Compete all'imprenditore la nomina dell'esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, avendo il riferimento esplicito all'art. 28 lett. a) e b) - introdotto dalla legge 12 settembre 2007, n. 169 - chiaramente escluso l'applicazione dell'art. 2501 *sexies* codice civile”; anche Trib. Bologna, 14/04/2009, ha condivisibilmente osservato che “La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. é rimessa allo stesso imprenditore e non é demandata al Tribunale.

La serietà e la certezza dell'attestazione sono assicurate sufficientemente dal fatto che l'esperto deve essere designato fra i revisori contabili e dal fatto che é allo stesso certamente estensibile la responsabilità prevista dall'art. 64 c.p.c. richiamato dall'art. 2501 quinquies comma 6, c.c.”;

pertanto, ferme le eventuali responsabilità del professionista che attesti la ragionevolezza del piano di risanamento dei debiti di cui all'art. 67 c.3 lett. d) l.f., la scelta del medesimo non può che spettare all'imprenditore che elabora il piano;

p.t.m.

rigetta l'istanza svolta da Il s.p.a. in data 13/09/2011.

Si comunichi

Ravenna, 20/09/2011

Il Presidente
Dott. Bruno Gilotta